BANCA DATI EUTEKNE

## Cass. 11.3.2020 n. 7003

**Ordinanza**

L'Agenzia de le entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del a Sardegna, meglio indicata in epigrafe, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio in controversia su impugnazione avvisi di liquidazione per imposte di successone e donazione, ipotecarie e catastali, e imposta di registro anno 2013, in misura proporzionale (invece che fissa, come richiesto dalle parti negoziali), in relazione all'atto pubblico del 27 dicembre 2010 rep. 31393/172681) istitutivo del Trust "Filigheddu" da parte dei disponenti, quali stessi beneficiari, con attribuzione della carica di trustee all'associazione "Baddimanca trust".
La questione sottoposta a questa Corte dall'Agenzia delle Entrate con l'impugnazione dell'indicata semenza è se le imposte ipotecarie e catastali relative alla trascrizione e alla voltura di atti di conferimento di immobili in trust debbano essere applicate con aliquota proporzionale (come sostenuto dall'Agenzia) oppure in misura fissa (come ritenuto della CTR la quale, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittima la pretesa avanzata dall'Agenzia nei confronti del disponente).
Roberto Giordo si costituisce con controricorso per sé e nella qualità di legale rappresentante pro tempore e presidente dell'Associazione Baddimanca trust.

**Considerato che:**

1. Con l'unico motivo del ricorso Agenzia lamenta violazione degli artt. 2, commi 47 e 49, DL 262/2006, convertito in L. 286/2006; dell'art. 5 del DLgs. 346/90; degli artt. 2 e 10 DLgs. 347/1990, per avere la CTR assoggettato l'atto istitutivo del trust all'imposta in misura fissa anziché proporzionale.
2. Il motivo non è fondato.
3. Va premesse che l'Istituto del Trust, riconosciuto nel nostro ordinamento a seguito della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la L. n. 364/1989 è stato oggetto di plurime decisioni di questa Corte, che hanno evidenziato il carattere fiduciario del rapporto fra disponente e trustee, che ha legittimazione processuale e titolarità sostanziale dei rapporti giuridici che discendono da tale particolare tipo di proprietà, finalizzata alla gestione dei beni nell'interesse dei destinatari, ai quali sarà tenuto a trasferirli.
4. A seguito della reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni da parte dell'art. 2 comma 47 DL 262 conv. in L. 286/2006, la giurisprudenza (Cass. 5322/18 ha inizialmente ritenuto applicabile per relationem arche all'istituzione del trust l'imposta anzidetta, escludendone successivamente la tassabilità per mancanza del presupposto impositivo dell'altrui gratuito arricchimento previsto dall'art. 1 DLgs. 345/90, data la natura non onerosa dell'atto istitutivo del trust (rientrante nella categoria delle liberalità non donative ex art. 809 c.c.: SS.UU. n. 18831/2019)
La CTR ha precisato che i beneficiari sono individuati negli stessi disponenti ("Giordo e Cherchi") anche se il trustee (individuato nell'associazione "Baddimanca trust") può nominare altri e diversi beneficiari; ed ha altresì utilmente richiamato la sentenza di questa Corte (n. 21614/2016), relativa a fattispecie di trust non autodichiarato, ove è affermato che l'atto di conferimento immobiliare di cui trattasi non ha avuto l'effetto traslativo, che ai sensi del DLgs. 31 ottobre 1990, n. 347 costituisce un presupposto di applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, avendo avuto invece un effetto solo "segregativo" (del patrimonio trasmesso al trustee, che non si confonde coi beni di quest'ultimo e non è aggredibile dai suoi creditori personali).
Sul tema è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che "è illogico" ritenere applicabili in misura proporzionale le imposte dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili già al momento del conferimento dei beni in trust, perché a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante (obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definitivo di ricchezza - che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali - si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari (così Cass. n. 25478/2015: negli stessi termini n. 25479/2015, n. 25480/2015, n. 975/2013 e n. 13141/2018; da ultimo Cass. n. 15456/2019).
5. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese vanno compensate in ragione dal recente consolidarsi della

giurisprudenza sul tema.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.